



Wind Tre S.p.A.

Via Cesare Giulio Viola n°48

00148 - Roma

Italia

Telefono +39 06 8311 3476

E-mail: windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

www.windtregroup.it

Spett.le

Comune di Mentana

**Area Tecnica "Servizio Urbanistica - Edilizia Privata –
Ambiente"**

Via Tre Novembre, 19

00013 Mentana (RM)

PEC: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Spett.le

Soc. Leganet s.r.l.

Via delle Botteghe Oscure, 54

00186 – Roma (RM)

PEC: g.deluca@leganet.net

Roma, li. 08/11/2023

OGGETTO:

Riscontro a Vs. Nota, avente ad oggetto “Avviso Pubblico: Redazione piano e regolamento antenne - Invito ad osservare - Comune di Mentana”.

La **Wind Tre S.p.A.** (“**Wind Tre**”), società con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.r.l., con Sede legale in Largo Metropolitana n°5 – 20017- di Rho (MI), in persona del suo procuratore **Alberto Aresu**, nato a Settimo San Pietro (CA) il 14 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù della procura del 27 luglio 2022 agli atti del Notaio Luca Bollini (repertorio n. 28174, raccolta n. 10239) registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 2, il 28 luglio 2022 serie 1 T n. 84110, in riferimento all’oggetto la scrivente Società, in qualità di titolare della licenza ministeriale per l'erogazione del servizio di comunicazione elettronica su scala nazionale, segnala le proprie osservazioni al presente Regolamento ponendo particolare attenzione agli aspetti che si traducono in ostacoli ingiustificati all’installazione degli impianti nel rispetto della Normativa di Riferimento:

Art. 1 – FINALITA’

Comma 1 Punto a. Il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell'ARPA che la esegue nel rispetto della normativa vigente. In caso di parere favorevole ARPA è precluso al Comune di muovere contestazioni relative agli aspetti radioprotezionistici. Valga anche il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i., inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre.

Comma 2 Secondo l'indirizzo consolidato è preclusa ai Comuni la specifica individuazione delle aree del territorio destinate ad ospitare gli impianti di tlc; *“Sono legittimi i regolamenti comunali che individuano aree interdette alla installazione degli impianti ... sono da censurare le previsioni regolamentari che individuano specificamente solo le aree in cui è ammessa installazione”* (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. n.6568 del 12.06.2018). *“...è illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare* (TAR Catania, sent. n.140/02). L'indicazione di realizzare gli impianti su aree pubbliche lascia comunque impregiudicata la possibilità, per il gestore, di utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021); in ogni caso, è onere dell'autorità comunale dimostrare - al fine di giustificare un diniego per una localizzazione su area non preferenziale – l'idoneità tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze di copertura, della soluzione indicata in via preferenziale (cfr. TAR Venezia, sent. n.401/2021).

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Comma 3 *“Per siti sensibili, in via generale, si intendono:*

- a) *Fabbricati con destinazione ad asili nido e scuole dell'infanzia;*
- b) *Luoghi, puntualmente individuati dall'Autorità preposta al vincolo;*
- c) *Luoghi non già oggetto di alcun vincolo ma di particolare interesse locale per il loro valore culturale, sociale, storico, architettonico, monumentale o paesaggistico-ambientale.*

PRESSO *i siti sensibili è possibile installare Stazioni Radio Base nel rispetto, tuttavia, del vincolo distanziale di cui all'art. 6, co. 10, purché il singolo sito sensibile sia stato previamente annoverato e censito puntualmente nel Piano allegato, ai sensi dell'art. 8, co. 6, l. nr. 36/2001. Ai siti sensibili non censiti nel Piano allegato non si applicano le tutele di cui all'art. 6, co. 10.*

La norma, unitamente all'art. 6 comma 10, si palesa illegittima in quanto:

1. La disciplina dei beni storici, artistici, è codificata dal D. Lgs 42/04 e s.m.i.. Per giurisprudenza costante gli impianti di telefonia possono essere realizzati anche in aree e su beni vincolati, previa acquisizione dei nulla osta da parte delle autorità competenti.
2. nella parte in cui pone un divieto di realizzare nuovi impianti presso i siti sensibili nel rispetto del vincolo distanziale di 75 metri di cui all'art. 6, co.10. Tale disposizione si pone in stridente contrasto con l'indirizzo consolidato, secondo il quale ai Comuni è consentito, nell'esercizio del potere di cui all'art. 8, co.6, L.36/01, solo la *specifica* individuazione di *singoli* siti sensibili da sottoporre a speciali misure di protezione (che, in ogni caso, non possono consistere in limiti distanziali).

“è stato ancora da ultimo ribadito (CdS, VI, 11 gennaio 2021, n. 1372; Id., id., 7 gennaio 2021, nn. 206 e 210) che “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (PRESCRIZIONE DI DISTANZE MINIME, DA RISPETTARE NELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, DAL PERIMETRO ESTERNO di edifici destinati ad abitazione, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, ..., SCUOLE ... A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla

copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio" (cfr., CdS, VI, 9 gennaio 2013, n. 44); ... **sulla illegittimità di una scelta amministrativa preclusiva condizionata dalla mera distanza da un sito si è già da tempo pronunciato anche il Giudice delle leggi (Corte cost., 7 novembre 2003, n. 331).** (Tar Lazio, Roma, Il Stralcio, 7 maggio 2021, n.5337; id. Tar Calabria, Catanzaro, II, 14.1.2021, n.57; Tar Calabria, Reggio Calabria, I, 10.2.2016, n.161).

Ancora "Tale formulazione della norma (cdr. art. 8, co.6, nel nuovo testo) si ricollega a quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 331 del 2003), che ha escluso la competenza della Regione (e, dunque, a maggior ragione dell'ente locale) di individuare limiti alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, alternativi rispetto a quelli prescelti dal legislatore statale. Pertanto, **un divieto di installazione fondato sulla distanza dai siti sensibili non può equipararsi ad un "criterio di localizzazione" Compete, perciò, al Comune la individuazione di specifici siti "sensibili", da sottrarre all'applicazione del generale principio di collocabilità dell'impianto sull'intero territorio comunale, fermo restando che la perimetrazione di essi deve avvenire in modo rigoroso, e che sussiste quindi un tendenziale sospetto circa previsioni regolamentari che espandano il divieto dal sito sensibile "individuato in modo specifico" ad un'area dettagliata sulla base della distanza da esso.** ... Si è pertanto ritenuto illegittimo il regolamento del Comune di Roma, relativamente all'articolo 4 nella parte in cui si stabiliva che "è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno", osservando che "tale disposizione si presenta infatti come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale. Il comune avrebbe potuto indicare invece i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative. Ne segue che sono illegittime previsioni regolamentari che, nel precludere in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione, anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative, con le quali assicurare una potenza del segnale in linea di principio equivalente a quella conseguibile, in assenza del divietoVa aggiunto che, a fronte di una domanda di autorizzazione che cade nella "fascia di rispetto", è onere dell'amministrazione, prima di rigettarla, interloquire con l'istante, al fine di verificare la praticabilità in concreto di soluzioni alternative, nel senso appena precisato. (TAR Roma, sent. n.2591/2021).

Comma 4 Per siti semi-sensibili, in via generale, si intendono:

- a. ospedali, case di cura e di riposo e strutture di accoglienza socioassistenziali;
- b. parchi giochi e scuole di ogni ordine e grado che non rientrino tra i siti sensibili indicati al comma precedente.

È vietata l'installazione di stazioni SOPRA i siti semi-sensibili, salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 9.

Tale prescrizione del regolamento si espone alle seguenti criticità: se può dirsi legittimo il divieto (non distanziale) di realizzare impianti su siti sensibili, in ogni caso il divieto non può essere strutturato come assoluto, dovendosi consentire al gestore di realizzare l'impianto in deroga al divieto qualora la localizzazione prescelta non tolleri alternative per il soddisfacimento delle esigenze di copertura.

Artt. 3 e 3 bis - PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI SPECIALI

In riferimento alle procedure autorizzative queste devono fare riferimento solo ed esclusivamente alle disposizioni di legge, che oggi assoggettano l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia unicamente ai procedimenti di cui agli art. 44, art.45, art.46, art.47 e art 48 del Codice delle Telecomunicazioni.

Anche in riferimento all'iter, alle modalità ed alle tempistiche delle procedure autorizzative Codesto Spett.le Ente deve fare riferimento al citato Codice delle Telecomunicazioni.

Quanto sopra è stato chiarito dal legislatore che ha ulteriormente modificato di recente All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, introducendo con il DL n.13/2023, convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

Art. 6 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Comma 2: Per le SRB valgono gli elenchi previsti dalla normativa (catasto impianti) ed inoltre l'ente non può pubblicare le schede radio del gestore unitamente ad altri dati sensibili e di proprietà industriale e commerciale; l'eventuale ostensione di tali documenti potrà solo essere assentita volta per volta, su specifiche richieste, e all'esito del procedimento di cui agli artt. 22 e ss l.241/90, con il coinvolgimento attivo del gestore interessato. Bisogna fare riferimento al catasto previsto dalla normativa di settore (art. 21 della L.R. 31/2013 istituisce la banca dati regionale e le modalità di gestione del catasto regionale) non si intravedono motivazioni per le quali il comune debba averne uno proprio. Inoltre, in merito agli elenchi degli impianti il comune può fare riferimento ai piani di sviluppo dove sono inseriti i siti esistenti e le nuove aree di interesse per ulteriori nuovi impianti, in merito alle caratteristiche radio elettriche vale quanto già detto e quindi si rimanda al catasto previsto dalla normativa.

Comma 4, 5 e 6: Il comma 4 della disposizione in discorso prescrive la priorità della coubicazione e "ove ciò non fosse possibile" la localizzazione presso aree di proprietà comunale.

Secondo l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato non è consentito ai Comuni prevedere misure atte ad imporre o anche solo ad incentivare la condivisione delle infrastrutture tra gli operatori di rete.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice delle Telecomunicazioni (già articolo 89) il potere d'imporre la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione elettronica è di esclusiva competenza Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

"Fondate, infine, sono le censure alla sentenza impugnata relative alla ritenuta legittimità dell'art. 5, comma 3, del Regolamento: che - secondo il giudice di primo grado - postula la mera preferibilità, e non l'obbligatorietà, della coubicazione degli impianti. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che l'art. 89, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ha espressamente affermato che spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture. Il che rende irrilevante ogni altra considerazione del TAR Veneto sul fatto che la norma regolamentare impugnata ha previsto la mera "preferibilità" anziché la "obbligatorietà" della condivisione degli impianti di telefonia. In secondo luogo, non ha alcun rilievo sottolineare che la preferibilità della coubicazione degli impianti risponda "ad evidenti ragioni di concentrazione ed economicità" dato che non sempre il co-siting (strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico) è in grado di garantire un minore impatto per ciò che riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (Cons. St., sent. n.1431/2007).

Il Comune non può pertanto porre a carico dei Gestori alcun adempimento in merito alla fattibilità del co-sito né può subordinare il rilascio dei titoli autorizzativi per singola installazione al previo esperimento di verifiche relative al co-sito.

Sul punto, è stato in giurisprudenza ribadito " l'art. 9 del Regolamento comunale degli impianti esprime una netta "preferenza" per il co-siting; - che, in quest'ottica, impone all'operatore – nel caso di antenna esistente nelle immediate vicinanze – il deposito di una relazione tecnica che attesti l'impossibilità vera e propria di collocare il nuovo impianto in co-siting;- che è per conseguenza inaccettabile la prescrizione, quale obbligo cogente, di dimostrare l'impossibilità assoluta di collocazione delle strutture in co-siting; - che, nel rispetto dei criteri generali di localizzazione, l'Ente locale non può interferire con le legittime valutazioni economiche delle Società del settore esigendo l'avallo di studi tecnici approfonditi, non richiesti dalla pertinente normativa primaria già richiamata;- che la relazione tecnica di supporto alla delocalizzazione – prodotta dalla parte ricorrente – non può essere invalidata adducendo il mancato approfondimento di alcuni profili tecnici e il dato fattuale della "poca distanza" all'impianto esistente, trattandosi di elementi che esulano dalla competenza specifica attribuita ai Comuni; (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I sentenza n. 879 del 21 settembre 2018).

Relativamente al comma 5 e 6 dell'art. 6, che prescrive un ulteriore criterio di priorità di localizzazione su aree comunali ove la coubicazione "non fosse possibile", si pone in stridente contrasto con l'art. 43 CCE (già art. 86 CCE) che garantisce la possibilità per i gestori di realizzare impianti di tlc indiscriminatamente su aree pubbliche e private. La finalità di tale disposizione è proprio quella di garantire realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio di telecomunicazioni.

Appare opportuno richiamare il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale la particolare natura degli impianti di telefonia, ovvero di opere primarie, ne consente la realizzazione in tutte le aree, siano esse private ovvero pubbliche. (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VII, 11 ottobre 2012, n. 4074; T.A.R. Palermo, Sez. II,

20.12.2012, n. 2695; TAR Venezia, II, 28.3.2014 n.409; Consiglio di Stato in S.G., VI, 29.7.2005 n.4125). Tale orientamento non ha subito variazioni nel corso del tempo, ma anzi si è consolidato nel riaffermare il principio di diritto secondo cui "L'art. 86 D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 espressamente ammette l'installazione degli impianti di telecomunicazione sia su aree pubbliche che private, assimilandoli ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria." (cfr. TAR Venezia, II, 13.11.2017, n. 1004).

Comma 8: anche il criterio "prioritario" disposto da tale disposizione soggiace alle censure sopra riportate

Commi 9 e 10: si rinvia a quanto esposto precedentemente ribadendo che ogni divieto assoluto e limite distanziale è stato più volte censurato dalla giurisprudenza consolidata, la quale ha sancito (da ultimo con sent. Tar Lombardia n. 602/2023) che limiti come quelli richiamati nei commi sopra riportati non sono "... *Un criterio localizzativo avente natura urbanistica, ma di una norma sulle esposizioni a campi elettromagnetici, come tale contrastante con il riparto di competenze individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 331/2003 ed esplicitato nell'art. 8 comma 6 della legge n. 36/2001. Si configura in sostanza una limitazione che, attraverso l'esercizio di una competenza appartenente allo Stato, è idonea a colpire gli estendimenti e gli ammodernamenti delle reti di telecomunicazione allo stesso modo di un divieto in senso territoriale...*".

Comma 11 La norma è illegittima laddove impone l'obbligo di mimetizzazione degli impianti a realizzarsi in area di tutela paesaggistica, essendo demandato soltanto all'Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di imporre eventuali mimetizzazioni.

Comma 12 La norma è illegittima laddove impone la necessità di depositare per le opere a realizzarsi nel centro storico una relazione tecnica succintamente motivata. La predisposizione di detta relazione, invero, non è prevista dalla normativa nazionale che detta, in maniera analitica, la documentazione necessaria da presentare ai fini della valutazione delle pratiche di autorizzazione e/o di adeguamento. Una tale prescrizione si traduce in un illegittimo aggravio procedimentale.

Art. 7 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

La maggior parte dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto. Quanto ai contenuti riferiti alle soluzioni definite "soluzioni a basso impatto visivo" e/o "alla realizzazione di elementi mimetici" addirittura pali di illuminazione si osserva che il Comune non può imporre modalità realizzative; questa disposizione contrasta con il principio di semplificazione, cui si correla la necessaria tassatività dei documenti da porre a corredo delle istanze/s.c.i.a. e valga anche il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i. , inteso come *non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre.*

ARTICOLO 8 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell'ARPA di Competenza Territoriale che la esegue nel rispetto della normativa vigente ed in caso di parere favorevole ARPA, è alquanto improbabile che il Comune possa muovere contestazioni su questo specifico aspetto.

Art. 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

Il gestore procederà all'attivazione del proprio impianto nel pieno rispetto di tutto quanto prescritto nel parere dell'Arpa.

Le attività finalizzate alla regolamentazione dei limiti e degli obiettivi di qualità in materia di controllo e monitoraggio, ivi previste in aggiunta ovvero a supporto di quelle di ARPA appaiono in contrasto con le disposizioni di legge sia quella previste dalla L.36/2001 e dal DPCM di attuazione 8.7.2003. Esse comunque non potranno incidere sull'attività che istituzionalmente la normativa ha affidato alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente.



Il gestore deve rispettare esclusivamente i limiti previsti dalla normativa di settore. Il Comune non può effettuare valutazioni radio-protezionistiche che si vadano a sovrapporre a quelle già espletate da ARPA; il Comune non ha competenza in materia di rapporti tra esposizioni elettromagnetiche e tutela della salute collettiva.

la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell'A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato" (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Catania, Sez. I, 30 marzo 2020, n. 236; Id., 26 novembre 2019, n. 2858).

Articolo 10 – CONTROLLI

La maggior parte dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto e vale quanto già precisato per le osservazioni di cui all'art 9 del Regolamento.

Articolo 11 - CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

Per come già precisato nelle osservazioni di cui all'art. 6 del regolamento, per le SRB valgono gli elenchi previsti dalla normativa (catasto impianti) ed inoltre l'ente non può pubblicare le schede radio del gestore unitamente ad altri dati sensibili e di proprietà industriale e commerciale; l'eventuale ostensione di tali documenti potrà solo essere assentita volta per volta, su specifiche richieste, e all'esito del procedimento di cui agli artt. 22 e ss l.241/90, con il coinvolgimento attivo del gestore interessato. Bisogna fare riferimento al catasto previsto dalla normativa di settore (art. 21 della L.R. 31/2013 istituisce la banca dati regionale e le modalità di gestione del catasto regionale) non si intravedono motivazioni per cui il comune debba averne uno proprio. Inoltre, in merito agli elenchi degli impianti il comune può fare riferimento ai piani di sviluppo dove sono inseriti i siti esistenti e le nuove aree di interesse per ulteriori nuovi impianti, in merito alle caratteristiche radio elettriche vale quanto già detto e quindi si rimanda al catasto previsto dalla normativa.

Art. 13 - IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

Per quanto concerne gli impianti provvisori di cui al presente art. 13, si precisa che la previsione regolamentare deve essere rielaborata considerando quanto stabilito dal nuovo art. 47 CCE (già art. 87 quater del CCE) che, in caso di conflitto normativo, prevarrebbe comunque sulla fonte secondaria), che ha introdotto un regime specifico per gli impianti temporanei.

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

I gestori in riferimento alla rimozione dell'impianto in caso di scadenza della concessione ministeriale e/o della concessione/convenzione per l'eventuale area comunale dove installato l'impianto e/o per la locazione di area con privato, procederanno in riferimento a quanto pattuito e sottoscritto nei rispetti atti.

Art. 17 - DURATA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALLEGATI

Molte parti dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto.

Ad esempio, la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo non può costituire condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti.

Il Piano di Rete e Programmi di Sviluppo, se costituisce uno strumento di per sé legittimo (astrattamente rispondente a criteri di razionalità amministrativa connessi all'esigenza di introdurre forme di interlocuzione preventiva sul versante della compatibilità urbanistica delle future installazioni (cfr. TAR Napoli, sent. n.1708/05 e sent. n.3559/05), tuttavia non può essere disciplinato, con strumento regolamentare, in modo tale da incidere sul regolare andamento dei procedimenti di cui al D.lgs. 259/03, secondo la disciplina, di rango primario, ivi



delineata, come noto ispirata ad esigenze di massima speditezza e semplificazione. La giurisprudenza ha affermato che "Il Piano delle installazioni non è di per sé illegittimo Tuttavia, non si può subordinare l'installazione degli impianti alla previa approvazione del Piano perché non si può vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge ... nel caso di specie, ci si riferisce ad un piano che deve essere predisposto e presentato dal gestore: per giurisprudenza costante "in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.lgs. 259, l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'art. 13 mod. A ... (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. n.2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2018, n.4189; TAR Piemonte, sez. I, 29 ottobre 2018, n.1166). La presentazione di un programma annuale delle installazioni non rientra tra di documenti previsti dall'all. 13 mod. A" (TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. n.2440/2019). Pertanto, l'articolo in questione nella parte in cui sancisce che la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003, andrebbe modificato consentendo al Gestore di presentare richieste relative a siti non preventivamente inseriti nel programma, per esigenze di copertura sopravvenute rispetto alla presentazione del piano stesso.

Inoltre, dovranno essere espunte dal regolamento tutte le richieste ultronee inerenti la documentazione da consegnare a corredo del programma di sviluppo e significando che deve essere consegnato solo quanto prescritto dalla normativa di settore anche perché tutto ciò che non è prescritto dalla normativa risulterebbe in contrasto con le disposizioni normative sulla semplificazione e non aggravio del procedimento nonché in contrasto con la nozione stessa del programma che dovrebbe limitarsi ad una indicazione degli impianti esistenti, dei quali l'Ente comunale possiede già tutta la documentazione.

Non è neppure ragionevole imporre al gestore l'onere di indicare, per gli impianti di futura realizzazione, quanto preteso in specifici punti di tale articolo e che dovrebbe essere limitato esclusivamente alla indicazione dell'areale di ricerca.

Il Comuni non possono opporre aggravamenti del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rispetto a quanto previsto dagli artt. 87 e ss., d.lg. n. 259 del 2003 o comunque adempimenti procedurali gravosi o irragionevoli (TAR Roma, sent. n.296/2017).

Non è legittima, la previsione che impone ai Gestori di fornire nota informativa degli impianti posti a meno di 200 mt dai comuni contermini. Si tratta di una disposizione che determina un aggravio delle procedure di installazione.

I Comuni non possono opporre aggravamenti del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rispetto a quanto previsto dagli artt. 87 e ss., d.lg. n. 259 del 2003 o comunque adempimenti procedurali gravosi o irragionevoli (TAR Roma, sent. n.296/2017).

Si fa inoltre presente che il Piano di Rete Wind Tre 2023 - 2024 è stato trasmesso a codesta Spett.le Amministrazione Comunale via PEC il 03/04/2023 con I.D.: opec21004.20230403140042.161162.706.1.51@pec.aruba.it.

Si specifica inoltre che nel Comune di Mentana non sono previste installazioni di SRB della Soc. Zefiro Net S.r.l..

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di prendere visione delle osservazioni sopra dette e modificare il regolamento comunale in sede di approvazione definitiva tenendo conto del presente contributo.

Cordiali saluti
Wind Tre S.p.A.
Procuratore Speciale
Alberto Aresu

La Scrivente resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta al seguente indirizzo:

Wind Tre S.p.A., Direzione Network Access Deployment Centro - Via Cesare Giulio Viola n°48 – 00148 – Roma

Pec: windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c2997c6feecfddef4b021c4797b528c442ad9181ea040a249a9eb280d88852a4

Firme digitali presenti nel documento originale

FEDERICO VITTORI

ALBERTO ARESU

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.297/2023

Data: 21/12/2023

Oggetto: REDAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTENNE COMUNALE- APPROVAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AMMISSIBILI DEI GESTORI PER LA TELEFONIA MOBILE E
DEI CITTADINI



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MENTANA, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8fb8b4d8055c7fae_p7m&auth=1

ID: 8fb8b4d8055c7fae